



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo consiliare
Lega Nord



Alla C.A. del
Presidente del Consiglio regionale
S E D E

OGGETTO: Proposta di legge in merito alle limitazioni nell'erogazione di incentivi e sostegni economici alle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo Unico del sistema turistico regionale".

Di iniziativa dei Consiglieri:

Elisa Montemagni

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Marco Casucci

Roberto Salvini

Manuel Vescovi

Proposta di Legge Regionale:

“Modifiche alla l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo Unico del sistema turistico regionale.”

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

RITENUTO CHE le risorse finanziarie a disposizione della Regione Toscana e destinate allo sviluppo e al sostegno del sistema turistico regionale debbano essere impiegate esclusivamente a tale scopo;

CONSIDERATO CHE il settore turistico-ricettivo è una delle principali risorse economiche della nostra Regione e quindi deve essere sostenuto in modo adeguato, anche assicurandosi di efficientare la spesa pubblica sostenendo le realtà produttive che realmente operano in modo esclusivo ed integrale nel suddetto settore;

Approva la presente legge

TITOLO I

Modifiche alla l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo Unico del sistema turistico regionale”

Art. 1

Oggetto e finalità

Al fine di rendere efficiente la spesa pubblica nel settore turistico, la presente legge disciplina le limitazioni delle erogazioni di risorse finanziarie regionali a disposizione del settore turistico, rendendole disponibili unicamente ai richiedenti che svolgono la propria attività turistica in maniera esclusiva.

Art. 2

Inserimento dell’art. 103 bis.

“Limitazione all’erogazione di contributi ed incentivi regionali per le strutture ricettive”

Ogni forma di contribuzione, incentivo, finanziamento o agevolazione, erogata o concessa dalla Regione Toscana nell’ambito degli interventi con finalità di sostegno e di sviluppo del sistema turistico, compresi quelli per l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ricettive ricadenti sul territorio regionale, nel caso i richiedenti degli stessi siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere ai sensi della presente legge, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante

dall'attività turistica. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

Art. 3

Norma finanziaria

La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge pone come obiettivo quello di rendere efficiente la spesa pubblica e di erogare le risorse regionali destinate allo sviluppo del turismo solamente a quelle strutture ricettive che svolgono in modo esclusivo l'attività ricettiva turistica, escludendo chi invece utilizza le proprie strutture per fini diversi.

Con l'art. 1 si delinea l'oggetto e la finalità della legge stabilendo l'introduzione di una limitazione all'erogazione di risorse finanziarie regionali per quelle attività operanti nel settore turistico che però non svolgono tale attività in via esclusiva.

Con l'art. 2 si delinea la limitazione, stabilendo il criterio con il quale si deve considerare che l'attività ricettiva stia svolgendo in modo esclusivo tale attività.

Con l'art. 3 si stabilisce che la presente legge non comporta oneri o maggiori entrate a carico del bilancio regionale.

Con l'art. 4 si norma l'entrata in vigore della legge.